

XVIª TORNATA

MARTEDÌ 3 FEBBRAIO 1920

Presidenza del Vice Presidente FABRIZIO COLONNA

INDICE

Congedi	pag. 301
Disegni di legge (discussione di):	
« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 573, che modifica la legge 25 marzo 1917, n. 481, sulla protezione ed assistenza degli invalidi di guerra » (N. 5)	303
Oratori:	
CIRAULO, <i>relatore</i>	304
FERRARIS CARLO	303, 307
MORTARA, <i>ministro della giustizia e degli affari di culto</i>	306
« Procedimento per ingiunzione » (N. 8-A).	310
Oratori:	
CASSUTO, <i>relatore</i>	310, 316
MORTARA, <i>ministro della giustizia e degli affari di culto</i>	313, 317
Interpellanze (per lo svolgimento di)	303
Oratori:	
BONCOMPAGNI	303
FERRARIS DANTE, <i>ministro dell'industria, commercio e lavoro e degli approvvigionamenti e consumi</i>	303
MORTARA, <i>ministro della giustizia e degli affari di culto</i>	303
Interrogazioni (annuncio di)	317
(svolgimento di) del senatore Mazzoni al ministro della pubblica istruzione per sapere se non stimi conveniente estendere le disposizioni concernenti la tutela del patrimonio storico ed artistico ai fossili e ai minerali che importi conservare nelle nostre collezioni scientifiche e che quindi sarebbe dannoso fossero esportati	301
Oratori:	
BACCELLI, <i>ministro della pubblica istruzione</i>	301
MAZZONI	302
Votazione a scrutinio segreto (risultato di)	310, 317

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri della giustizia e degli affari di culto, delle finanze, del tesoro, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica, dell'industria, commercio e lavoro ed approvvigionamenti e consumi alimentari, e il sottosegretario di Stato per le belle arti.

PELLERANO *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Domandano congedo i senatori Calleri, D'Alife, D'Ayala Valva, Lamberti. Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Svolgimento di interrogazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: interrogazione del senatore Mazzoni al ministro della pubblica istruzione « per sapere se non stimi conveniente estendere le disposizioni concernenti la tutela del patrimonio storico ed artistico ai fossili ed ai minerali che importi conservare nelle nostre collezioni scientifiche e che quindi sarebbe dannoso fossero esportati ».

BACCELLI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BACCELLI, *ministro della pubblica istruzione*. La legge del 1902, indicando gli oggetti che hanno pregio di antichità, poteva essere dubbio se indicasse o no gli oggetti d'interesse

paletnografico. Poteva essere dubbio, ma, a nostro avviso, non era, perchè il Governo e il legislatore avevano più volte avuto occasione di mostrare la loro cura per questi oggetti così importanti per la scienza e per l'arte.

Già il Conestabile della Staffa aveva proposto l'acquisto della celebre collezione di Niccolucci allo Stato; lo Stato non aveva potuto acquistarla, ma aveva istituito il museo preistorico, che s'intitola al nome glorioso Kircheriano; e l'aveva posto sotto la direzione generale dell'antichità e belle arti. Così anche in altri Stati si erano offerte le prove dell'interesse che i Governi prendevano a questi oggetti di antichità; la legge Cretese del 1899, per esempio, aveva stabilito che non potessero essere di là esportati. Dunque è da ritenere che già fin dalla legge del 1902 la tutela di tali oggetti fosse espressa; ma ad ogni modo ogni dubbio è venuto meno, poichè fu approvata la legge del 1909. La quale nell'art. 1, indicando quali sono gli oggetti dei quali la legge si propone la tutela e la conservazione, annovera tra questi gli oggetti d'interesse paletnografico.

Può sorgere dubbio quando si legge l'art. 8; perchè l'art. 8, nell'elencare gli oggetti che non possono essere esportati, non elencò gli oggetti di interesse paletnografico. Ma quell'elenco è da ritenere che sia indicativo e non tassativo; e difatti il comma successivo stabilisce che si debbano avanzare sempre le domande di esportazione quando si tratta di oggetti compresi nell'articolo 1 della legge; ed in questo articolo sono compresi appunto gli oggetti di interesse paletnografico.

Pare dunque che non vi possa essere dubbio sulla estensione, già esistente, della legge sulla tutela dell'antichità e delle belle arti agli oggetti d'interesse paletnografico. Piuttosto è da ritenere che finora l'esecuzione della legge sia stata imperfetta, ed è stata imperfetta perchè gli uffici d'esportazione sono composti di uomini esperti in cose di arte, ma non di uomini esperti in cose di paletnografia. Può essere così avvenuto che oggetti di pregio di questo genere siano stati esportati.

Come riparare all'inconveniente che giustamente il senatore Mazzoni lamentava nella sua interrogazione? Ingrandire ancora gli uffici di esportazioni con nuovi elementi non credo che

sia opportuno. La pianta burocratica è già troppo frondeggiante perchè altri rami se ne debbano aggiungere. Dico che piuttosto rammenterò agli uffici la retta interpretazione della legge del 1909 per modo che non sorga dubbio che essa riguarda anche gli oggetti di interesse paletnografico. Ricorderò ancora agli uffici stessi la necessità che siano avanzate le domande di esportazione, e infine raccomanderò che, quando si tratta dei casi più importanti di oggetti che hanno notevole interesse scientifico od artistico, gli uffici d'esportazione consultino uomini tecnici, esperti in questa materia, sì che danni in avvenire non possano essere più lamentati.

Credo che con questa disposizione e con altre che un più maturo studio potrà suggerire, e coi consigli che l'acuto ingegno e la cultura del senatore Mazzoni potranno darmi, egli potrà dichiararsi soddisfatto.

MAZZONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI. La risposta dell'onorevole ministro dell'istruzione è quella che mi aspettavo da lui che, oltre essere ministro, rappresenta in sé degnamente l'alta cultura italiana. La ragione che mi ha mosso all'interrogazione è palese; ma non sarà male che io la specifichi per le ulteriori disposizioni che il ministro ha dichiarato di voler prendere.

Si tratta di un tesoro che l'Italia ha nel sottosuolo.

Molti colleghi conoscono le bellissime reliquie di una fauna molto antica che visse nel Valdarno superiore: son le reliquie di erbivori enormi; per la loro stessa grandezza facilmente recuperabili ed osservabili. Ma da qualche tempo dicono i competenti, che là si trovano resti fossili, quasi ignoti, di piccoli carnivori. Non mi addentro in questa materia in cui sono incompetentissimo. Dico solo che a Basilea esiste una Casa la quale va acquistando quei fossili, a vil prezzi dai nostri lavoranti delle ligniti, che si cavano nel Valdarno, e li rivende ai Musei. Si tratta di fossili minuti e guastabili, e per ciò rari.

Non mi farebbe meraviglia che all'estero se ne facessero riproduzioni in gesso, le quali, ci fossero poi generosamente donate, e noi ci trovassimo a dare qualche laurea ad *honorem* ai donatori!

A prescindere da questo, si tratta di un ma-

teriale prezioso, cui deve interessarsi anche chi, quale son io, non ama nella vita i fossili o fossilizzati: quei fossili li hanno il diritto di essere tutelati quanto, e forse più, di alcune opere d'arte. Prendo dunque atto con soddisfazione delle esaurienti risposte del ministro e lo ringrazio. Sono d'accordo con lui quanto al non accrescere ancora gli uffici amministrativi: già troppo se ne soffre in Italia. Prendo anche atto di ciò che ha detto che « le leggi sono » e mi permetta di completare il verso dantesco « ma chi pon mano ad elle? »

Si valga il Governo in questa ed in altre occasioni delle leggi che ha, senza farne di nuove e senza uffici nuovi; e perchè la legge permette di provvedere che il tesoro nazionale dei fossili sia custodito, sia davvero custodito. Basterà che di caso in caso si senta il parere di competenti professori, innanzi di concedere l'esportazione. (*Bene*).

PRESIDENTE. L'interrogazione è esaurita.

Per lo svolgimento di alcune interpellanze.

FERRARIS DANTE, *ministro dell'industria, commercio e lavoro e degli approvvigionamenti e consumi*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS DANTE, *ministro dell'industria, commercio e lavoro e degli approvvigionamenti e consumi*. Anche a nome del collega dell'agricoltura dichiaro di accettare le interpellanze degli onorevoli Lucca, Sinibaldi e Bergamasco ed altri onorevoli senatori.

Per quella dell'onorevole Lucca mi riservo di stabilire, d'accordo con l'interpellante, il giorno dello svolgimento nella prossima settimana; quella dell'onor. Sinibaldi proporrei di svolgerla nella seduta di venerdì, e quella dell'onor. Bergamasco nella seduta di martedì prossimo.

MORTARA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. A nome del Presidente del Consiglio dichiaro che egli accetta l'interpellanza degli onorevoli senatori Boncompagni, Cencelli ed altri, già letta alla fine della seduta di ieri, e prega d'inscriverla all'ordine del giorno della seduta di lunedì, in cui egli sarà

presente, salvo a discuterla in quella seduta, o nelle sedute successive, secondo che la discussione delle interpellanze che precedono potranno occupare un periodo di tempo più o meno lungo.

PRESIDENTE. Domando ora all'onorevole senatore Boncompagni, presente, se accetta la proposta dell'onorevole ministro.

BONCOMPAGNI. Accetto.

PRESIDENTE. Allora rimane così stabilito.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto per la nomina di un membro della Commissione per le petizioni, e pei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 1919, n. 1272, contenente modificazioni all'art. 941 del Codice di procedura civile;

Norme per il passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace. *

Prego il senatore, segretario, Frascara di procedere all'appello nominale.

FRASCARA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 marzo 1917, n. 481; sulla protezione ed assistenza degli invalidi di guerra » (N. 5).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 573 che modifica la legge 25 marzo 1917, n. 481 sulla protezione ed assistenza degli invalidi di guerra ».

Prego l'onorevole senatore segretario Bettoni di darne lettura.

BETTONI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 5).

PRESIDENTE. Essendo stati presentati alcuni emendamenti al decreto-legge, credo opportuno, pur trattandosi di articolo unico, di far precedere la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Carlo Ferraris.

FERRARIS CARLO. Il decreto-legge, del quale ci è proposta la conversione in legge, merita una speciale attenzione, perchè è un

decreto-legge, il quale non ha disciplinato *ex novo* la materia, ma ha modificato notevolmente una importante legge votata dal Parlamento. Opportunamente quindi l'Ufficio centrale ha fatto stampare a fianco del decreto-legge gli articoli della legge modificati, per facilitare il confronto fra i due testi. Ma io non posso essere d'accordo con l'Ufficio centrale nella sua proposta di approvare puramente e semplicemente il decreto-legge, perchè esso ha bisogno di qualche modificazione, come del resto è stato riconosciuto nella stessa relazione dell'Ufficio centrale.

Così nell'art. 1 del decreto-legge si assegna la designazione di un delegato nel Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra al Ministero dell'assistenza militare e delle pensioni di guerra. Ma questo Ministero è stato soppresso e quindi non possiamo attualmente approvare una simile disposizione che costituisce un vero anacronismo. Nell'art. 17, comma ultimo, si conserva la disposizione che il decreto-legge sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge; ma quando il decreto sarà convertito in legge è assurdo che rimanga questa disposizione nel suo testo.

Inoltre, trattandosi di un decreto che ha modificato una legge, sarebbe bene autorizzare il Governo a coordinare in testo unico la legge modificata colle disposizioni del decreto convertito in legge.

Gli è perciò che io ho presentato i miei emendamenti e spero di avere l'ambita adesione del Governo e dell'Ufficio centrale per così meglio assicurare l'approvazione del Senato.

Siccome pei miei emendamenti io avevo adottato una forma un po' involuta, così ammetto che si possa semplificare la proposta, specialmente nella formula per la conversione in legge del decreto.

Ad ogni modo, quando avrò avuto l'accertamento che il Governo e l'Ufficio centrale accettano in massima gli emendamenti, concorderemo facilmente le modalità con cui introdurli nel disegno di legge.

Non ho altro da aggiungere.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole senatore Ciraoło relatore dell'Ufficio centrale.

CIRAOLO *relatore*. L'Ufficio centrale aderisce alle proposte dell'onorevole Carlo Ferraris,

che anticipano il lavoro di coordinazione del testo di legge, e lo liberano da anomalie di forma e di fatto. Di queste l'Ufficio centrale si era reso conto, come appare anche dalla relazione presentata al Senato. Ma la preoccupazione di non fondare un precedente, e la modestia dei ritocchi, — che potevano apportarsi del pari o prima della approvazione o dopo nella fase del coordinamento, — ha indotto l'Ufficio a presentarlo invariato, lasciando all'assemblea di decidere. Questo oggi avviene, per le opportune proposte dell'onorevole senatore Ferraris.

Dopo questa dichiarazione, mi sia consentito dai signori senatori di ricordare che la legge per la tutela degli invalidi di guerra, fu tra le più elaborate dal Parlamento: quasi a conferma della sollecitudine affettuosa e doverosa delle Camere. Compiuto il dovere legislativo, vi è da rivolgere l'augurio che l'Opera Nazionale per la protezione ed assistenza agli invalidi di guerra, alla quale le due Camere conferiscono un così largo potere e un così nobile ufficio, si dimostri meritevole della fiducia assegnatale. Essa, dopo studi, dibattiti, esperienze durati dal 1916 ad oggi, deve assumere risolutamente la responsabilità di provvedere alla dolente moltitudine che, secondo l'ultimo censimento, non ancora definitivo, è di almeno 220,000 persone.

Quella responsabilità il decreto da convertirsi in legge estende. Infatti, se le correzioni che apporta alla legge del 1917, riguardano in gran parte modalità di adattamenti dell'Opera Nazionale ad esigenze rivelate dalla pratica biennale, vi è però una modificazione di sostanza, sulla quale conviene richiamare l'attenzione dell'Assemblea.

Ed è questa: mentre la legge del 1917 soprattutto dedicava agli invalidi per mutilazione il maggiore sforzo dell'Opera Nazionale, col successivo decreto-legge che il Senato oggi è chiamato a votare, si completa la disposizione del Governo e del Parlamento, nel senso che le stesse cure siano rivolte agli invalidi per malattia. Per gli invalidi da mutilazione l'Opera Nazionale ha dall'inizio di quest'anno assunto tutte le provvidenze della protesi, esercitando le officine e i laboratori esistenti nel Regno, e adoperandosi per impiantare altri laboratori di riparazione e di adattamento. Così riesca an-

che, finalmente, a far agire come enti vivi e vitali le rappresentanze provinciali istituite nel paese.

Essa ha già cominciato lo sforzo per la rieducazione professionale, per l'istruzione e il collocamento degli invalidi da mutilazione; e questi grandi tormentati così rappresentativi della guerra, possono sperare che venga portato adeguato riparo alla loro sventura, con tutta la energia e la tenerezza che meritano.

Ciò premesso però, convien riconoscere che è mancata da parte dell'Opera Nazionale l'assistenza agli invalidi per malattia. Il decreto-legge deriva da questa constatazione; e vuole che sia parato il danno di tanta omissione. Anche all'infuori dell'Opera Nazionale, è mancata finora una vera, uniforme, decisiva sistemazione degli invalidi della vista, degli invalidi dell'udito, degli invalidi per alienazione, degli invalidi del polmone, ecc. I quali non sono meno tristi e sventurati dei mutilati di un arto! Lo sono forse anche di più. Perché gli invalidi da mutilazione, mercè i perfezionamenti della protesi possono riacquistare la funzionalità degli arti perduti, ritornare alla gioia del lavoro, occupare posti tranquilli nei pubblici uffici. Ma i ciechi non lo possono; gli alienati sono segregati dal consorzio; i tubercolosi sono temuti per il pericolo del contagio. Tristissima sorte, che isola nella vita civile il mutilato da malattia, e che gli vieta i liberi ritorni nelle gare della comunione civile e del lavoro consolatore.

Raccomando perciò, a nome dei colleghi dell'Ufficio centrale, che si provveda a portare agli invalidi per malattia assistenze proporzionate; e che vi si riesca per concorde volontà ed azione non solo dell'Opera Nazionale, ma di tutti i Ministeri competenti, e della Direzione di Sanità pubblica, che ha assunto iniziative lodevoli, ed ha efficacemente incoraggiato grandi enti a svolgere programmi integratori, per gli invalidi tubercolotici, i quali sono fra tutti miserrimi.

Per costoro non solo occorre che l'Opera Nazionale assolva il compito conferitole dalla legge; ma altresì che un'azione di governo disponga il maggior possibile coordinamento di tutti gli enti che provvedono all'assistenza dei tubercolotici in specie, e in genere degli invalidi per malattia. Vi è finora una forma anar-

coide di assistenza, per la quale il concorso delle buone volontà è in parte frustrato dalla interferenza di un ente nell'altro. Tutti insieme così finiscono per portare non concorso di utilità armoniche, ma di provvedimenti che invece di sommarsi si elidono. Ricordo ad esempio - e non per dolermi del provvedimento in se stesso, ma per dolermi che sia stato preso senza adeguato coordinamento - che mentre Ministero dell'interno, Ministero della guerra, Croce Rossa italiana, saggiamente si adoperavano per svolgere una delle forme di assistenza più difficile a istituire e più costosa a gestire - dico la forma sanatoriale, - e quando parecchi importanti e benefici sanatori erano già istituiti e la difficilissima ospitalizzazione dei tubercolosi era avviata; d'improvviso, senza tempestiva intesa fra quegli enti, sopravvenne la disposizione del Ministero dell'assistenza e delle pensioni, che assegnava a ogni tubercolotico dieci lire di diaria.

Ne derivò che molti di coloro i quali erano già internati nei provvidi e climatici sanatori, reputarono più comodo, più remuneratore, facile per sé e vantaggioso per le famiglie, di godere in libertà questo soccorso, che insieme conferiva loro l'illusione di bastare alle esigenze di una costosissima cura, e di renderli utili ai parenti. Così l'ardua organizzazione, la ingente spesa, le magnifiche sedi che si erano venute istituendo in Piemonte, in Liguria, in Lombardia, in Toscana, nel Lazio per la cura sanatoriale, rimasero in parte vane. Anche oggi istituti presidiati da grande gestione amministrativa e da grande sapienza scientifica mancano in parte degli ospiti che dovrebbero esservi chiamati dal proprio interesse terapeutico e dalla necessità sociale.

Il magnifico campo climatico di Anzio, della Sanità militare, che ha una preparazione per 400 posti, oggi contiene 48 infermi.

I grandi sanatori della Croce Rossa sono più popolati, ma hanno pure notevoli vuoti: infatti Eremo di Lanzo (Torino) ha 120 posti e oggi contiene 65 infermi, Cuasso al Monte (Como) ha 120 posti e contiene 83 infermi, Villa Zoubaloff (Firenze) ha 110 posti e contiene 42 infermi, e Fara Sabina (Roma) ha 100 posti, e si è dovuto addirittura chiudere per assenza di degenti!

Per questo credo che non solo bisogna fare

il bene, ma che bisogna farlo bene; farlo cioè coll'armonia delle opere, oltre che con il consenso delle volontà.

Nè basta coordinare iniziative per gli invalidi. Bisogna pure infrenare la licenza eccessiva delle iniziative che talvolta rappresentano duplicati inutili, talvolta speculazioni incresciose, talvolta assistenze dubbie.

L'onorevole guardasigilli, dunque, che rappresenta il ministro dell'interno in questa breve discussione, voglia farsi interprete del voto dell'Ufficio centrale perchè quest'opera di coordinamento degli enti che assistono gli invalidi, sia presto un fatto compiuto: senza di che, ancora una volta questa legge dovrà ritornare davanti alle Camere!

L'Ufficio centrale fa sicuro assegnamento sull'energica e rapida azione dell'onorevole Presidente del Consiglio, che ha ottimi precedenti in materia. Il 24 novembre del 1919, infatti, l'on. Nitti invitava l'Amministrazione civile del Ministero dell'interno a costituire una Commissione di coordinamento delle opere di assistenza per gli invalidi da malattia; doveva essere presieduta dal Sottosegretario di Stato per l'interno e composta del direttore generale dell'Amministrazione civile, del direttore generale della Sanità, di due delegati del Ministero del tesoro per l'Opera nazionale dei combattenti e per l'Associazione dell'assistenza militare, di un delegato del Ministero dell'istruzione pubblica per l'Opera degli analfabeti, di uno del Comitato per l'Opera di guerra, e di uno infine per l'Opera nazionale degli invalidi di guerra. La Commissione non è stata inaugurata nè ha iniziato l'opera.

Prego l'onorevole Presidente del Consiglio di considerare se non sia opportuno che in questa Commissione intervengano rappresentanze delle due Camere a conferirle autorità di deliberazioni, e a vigilarne e stimolarne l'azione unificatrice. La quale dovrebbe, come ho augurato, mirare anche a selezionare gli enti di assistenza, riducendone il numero e istituendo il controllo su tutti gli istituti di tutela e di cura degli invalidi.

Questo è nei nostri voti, onorevole ministro. (Approvazioni).

MORTARA, ministro della giustizia e degli affari di culto. Ringrazio l'Ufficio centrale a nome del Governo per lo zelo esemplare che ha

posto nello studiare ed illustrare il decreto-legge che sotto forma di disegno di legge viene oggi all'approvazione del Senato. Assicuro l'onorevole relatore che mi farò interprete presso il Presidente del Consiglio dei giusti desideri che egli ha espresso circa il coordinamento dell'attività dei vari organi preposti alla assistenza degli invalidi di guerra. È noto al Governo l'inconveniente grave a cui egli accennò, derivato dal sussidio in forma di diaria ai tubercolosari liberi, che purtroppo ha avuto anche l'effetto, è vano tacerlo, di far sparire dai tubercolari parecchi di quelli che vi si erano volontariamente ricoverati.

La cosa è molto dolorosa. Il Governo sta studiando il modo di provvedere a che cessi questo inconveniente e a che i tubercolosari, per i quali mi piace rammentare come il Senato abbia contribuito con cura affettuosa a dare l'organizzazione legislativa che deriva dalle norme votate nella scorsa estate, possano rispondere al loro scopo sacrosanto e umanitario. Quanto alla Commissione a cui accennava l'onorevole relatore, e che ancora non ha cominciato a funzionare, mi lusingo che il Presidente del Consiglio potrà ben presto convocarla e darle l'impulso per un'azione utile e conforme al fine della sua istituzione. Quanto alla possibilità di integrarla con membri dei due rami del Parlamento, io ne rimetterò il giudizio al ministro competente.

Circa le proposte di emendamento dell'onorevole Carlo Ferraris il Governo deve osservare che in via di massima non v'è difficoltà, quando un decreto-legge è sottoposto all'approvazione del Parlamento per la conversione in legge, non v'è difficoltà, dico, a introdurre nel testo del decreto-legge quegli emendamenti che la sapienza del Parlamento crede di deliberare.

È poichè indubitabilmente quelli proposti dall'onor. Carlo Ferraris sono accettabili per le ragioni che egli ha lucidamente svolte, ed alle quali ha fatto eco l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale, il Governo non ha che da manifestare a sua volta l'adesione a questi emendamenti.

Per la legalità della forma della deliberazione del Senato, credo che l'articolo unico del disegno di legge dovrebbe essere votato in questo senso: « È convertito in legge con le modificazioni inserite nel testo che segue, il decreto

luogotenenziale 27 marzo 1919 n. 573, che modifica la legge 25 marzo 1917 n. 481, sulla protezione ed assistenza degli invalidi di guerra ».

Con questa forma mi pare che la discussione ormai possa procedere *de plano* senza bisogno di altre osservazioni.

FERRARIS CARLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS CARLO. Ringrazio l'onorevole ministro guardasigilli di quanto ha detto in ordine ai miei emendamenti, ed accolgo ben volentieri la forma che egli ha proposta per l'articolo unico del disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. E poichè l'articolo unico è stato modificato, lo rileggo per porlo ai voti.

Articolo unico.

« È convertito in legge, con le modificazioni inserite nel testo che segue, il decreto-luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 573, che modifica la legge 25 marzo 1917, n. 481, sulla protezione ed assistenza degli invalidi della guerra ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Il senatore Ferraris ha proposto una modificazione al 4° comma dell'articolo 1° del decreto.

Do lettura di questo articolo indicando quale è la soppressione proposta dal senatore Ferraris.

Art. 1.

È istituito un ente denominato « Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi della guerra ».

L'Opera Nazionale ha sede in Roma ed è amministrata da un consiglio di *ventitrè* membri.

Di essi quattro sono nominati dal Parlamento, rispettivamente due dal Senato e due dalla Camera dei deputati, e *diciannove* sono nominati con decreto Reale, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

Essi saranno scelti fra persone di riconosciuta competenza amministrativa e tecnica; vi saranno con essi chiamati delegati dei Ministeri dell'interno, della guerra, della marina, del tesoro, dell'industria, commercio e lavoro, e dell'assistenza militare e pensioni di guerra,

designati dai rispettivi ministri; membri dei comitati sorti per l'assistenza degli invalidi della guerra; rappresentanti delle istituzioni pubbliche di beneficenza e di previdenza, che abbiano fra i loro fini principali l'assistenza degli invalidi in genere, e invalidi della guerra.

Il Consiglio elegge fra i suoi membri il presidente e il vice presidente, che durano in carica un biennio e potranno essere rieletti.

Il Consiglio elegge altresì fra i suoi membri *cinque* delegati, che col presidente e col vicepresidente costituiscono il comitato esecutivo con l'incarico di provvedere all'attuazione dei deliberati del Consiglio, *alla ordinaria gestione dell'Opera* ed a tutti i provvedimenti di urgenza.

I delegati al Comitato esecutivo sono eletti per un *biennio*, e possono essere rieletti.

Il Consiglio di amministrazione si rinnova per intero ogni quadriennio; gli uscenti possono essere riconfermati.

Per deliberazione del Consiglio può inoltre essere ammesso a farne parte, avuto riguardo all'indole ed alla rilevanza della liberalità e per quanto concerne la gestione di essa, il benefattore.

L'Amministrazione dello Stato, *di regola*, fornirà il personale necessario alla gestione dell'Opera nazionale.

Un regolamento, emanato per decreto Reale, provvede alla esecuzione della presente legge.

Il senatore Ferraris Carlo propone la soppressione al quarto capoverso dell'inciso: « e dell'assistenza militare e le pensioni di guerra ».

Domando all'onorevole ministro Guardasigilli se consente a questa soppressione.

MORTARA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Accetto.

PRESIDENTE. Domando pure all'Ufficio centrale se accetta detta soppressione.

CIRAULO, *relatore*. Accetto.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'articolo 1° del decreto legge modificato nel senso proposto dall'onorevole Carlo Ferraris.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Art. 2.

Sono considerati invalidi, agli effetti dell'articolo 1, i militari anche se già congedati alla data

della pubblicazione della presente legge, e tutti coloro che siano divenuti inabili a lavoro proficuo, o si trovino menomati in grado notevole nella loro capacità al lavoro, in seguito a lesioni o ad infermità incontrate per servizi di guerra, o comunque per un fatto di guerra.

Sono altresì considerati invalidi della guerra i militari la cui invalidità sia stata determinata da infortunio contratto o subito in servizio attinente alla guerra.

La dichiarazione di invalidità, anche per i non militari, e la risoluzione delle relative controversie, agli effetti della presente legge, sarà fatta secondo le disposizioni della legge sulle pensioni 21 febbraio 1895 n. 70 (testo unico) e delle successive disposizioni.

Tale dichiarazione per i non militari è fatta, su proposta dall'autorità sanitaria curante, da apposita Commissione, la cui costituzione sarà determinata con le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 1.

Contro la mancata proposta dell'autorità curante, gli interessati potranno ricorrere alla Commissione.

Art. 3.

Compiti dell'Opera Nazionale sono:

1. Assistenza sanitaria, ortopedica e protettiva, in quanto non sia stata compiuta dalla Amministrazione militare, e sia resa necessaria da successivi bisogni dell'invalido.

2. *Assistenza morale e preparatoria alla rieducazione, in accordo con l'autorità militare, anche durante il periodo che gli invalidi passano negli ospedali militari;*

3. Assistenza sociale degli invalidi, curandone la istruzione generale e professionale, al fine di rieducarli preferibilmente alla antica loro professione agricola ed operaia, o di educarli a una nuova, rispondente alle loro attitudini e condizione sociale ed economica, ed alle condizioni e risorse di lavoro delle località in cui risiedono;

4. Assistenza materiale, quando sia resa necessaria dalle condizioni peculiari degli invalidi, sia collocandoli presso istituti, sia presso famiglie con tutte le modalità e con tutti i poteri che saranno disposti nel regolamento.

5. Collocamento degli invalidi per l'esercizio della antica o di nuova professione.

6. Assistenza giuridica, quando le condizioni personali dello invalido non lo mettano in grado di far valere le sue ragioni; o quando debba essere assoggettato a tutela o curatela; nei riguardi degli invalidi minorenni ed eventualmente dei figli minorenni degli invalidi o che si trovino nella incapacità assoluta a lavoro proficuo, l'Opera Nazionale ha tutte le attribuzioni e le facoltà stabilite per la protezione e la assistenza degli orfani di guerra.

7. Tutti quei provvedimenti di protezione, di vigilanza, di controllo, che riguardano l'applicazione della presente legge, di regolamenti e di disposizioni a favore degli invalidi.

Art. 4.

L'Opera Nazionale esplica la sua azione direttamente o per mezzo di organi locali, e soprattutto col concorso:

a) degli enti pubblici, delle associazioni, dei comitati e degli istituti che hanno per iscopo la protezione, la rieducazione professionale, il ricovero o, comunque, l'assistenza degli invalidi della guerra;

b) delle amministrazioni degli enti pubblici, che hanno scopo di istruzione, ricovero, e, comunque, di assistenza degli invalidi al lavoro in genere, e degli enti che hanno per iscopo la cura degli infermi.

c) dell'ispettorato medico della industria e del lavoro e degli ispettori dell'industria e del lavoro.

Art. 9. (1 comma)

Tutte le istituzioni pubbliche, che hanno per iscopo il mantenimento, la cura, l'istruzione e l'educazione di invalidi, sono obbligate, quando abbiano posti disponibili, al ricovero ed all'assistenza degli invalidi della guerra designati dall'Opera Nazionale.

Tale obbligo permane ancorchè gli invalidi non appartengano al territorio entro cui l'istituzione, a termine delle proprie norme statutarie, esplica la sua azione; ferma la preferenza a favore degli invalidi appartenenti al detto territorio e salvo il rimborso della relativa spesa dall'Opera Nazionale.

Art. 11.

L'Opera nazionale e le istituzioni con essa collegate, erette in enti morali, che hanno per

iscopo principale l'assistenza agli invalidi della guerra non sono soggette alle leggi ed ai regolamenti che disciplinano le istituzioni pubbliche di beneficenza; sono però estese ad esse tutte le disposizioni di favore vigenti per le dette istituzioni, nonchè quelle della legge 1^o aprile 1915, n. 462.

L'Opera Nazionale e le istituzioni suddette saranno esenti da qualsiasi tributo fondiario erariale, provinciale e comunale.

Tutte le liberalità disposte sia per atto tra vivi che di ultima volontà a favore dell'Opera nazionale e delle istituzioni medesime saranno altresì esenti da qualsiasi tassa o diritto.

Per l'acquisto di beni stabili e l'accettazione di lasciti e donazioni, da parte dell'Opera Nazionale e delle altre istituzioni legalmente riconosciute, aventi per iscopo l'assistenza degli invalidi della guerra, si applicano le disposizioni del decreto Luogotenenziale 19 ottobre 1916, n. 1442.

Col decreto di cui nell'articolo 1 saranno stabilite le norme relative per la vigilanza e la contabilità degli enti sopraindicati.

Art. 13 (1^o comma).

Gli invalidi ammessi negli istituti e scuole di rieducazione professionale vi potranno rimanere per un termine massimo di sei mesi a spese dell'Amministrazione militare, in quella misura che sarà prestabilita, ancora che sia nel frattempo pronunciato il congedo, a meno che, dichiarato il congedo, sia stata constatata dalla amministrazione dell'istituto o della scuola la inefficacia o la impossibilità della rieducazione.

Art. 14.

L'autorità militare fornirà, se richiesta, medici per le cure, ufficiali e sottufficiali per la disciplina, e quando sia possibile, personale militare per l'assistenza e la rieducazione professionale.

Art. 17.

Le spese per la prima fornitura degli apparecchi tutori, degli apparecchi provvisori di protesi, degli apparecchi definitivi e dei piloni o fittoni, saranno a carico dell'Amministrazione militare, la quale si varrà della industria nazionale, *secondo i tipi che saranno scelti d'accordo con l'Opera nazionale.* Le successive spese

di riparazione e di ricambio degli apparecchi di protesi saranno sostenute dall'Opera Nazionale nei limiti e alle condizioni che saranno eventualmente stabilite dal Consiglio di amministrazione dell'Opera Nazionale.

Sarà pure a carico dell'Opera nazionale la spesa per gli apparecchi di protesi d'uso lavorativo, da fornirsi dagli Istituti di rieducazione in aggiunta agli apparecchi già forniti dalla Amministrazione militare.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

PRESIDENTE. A questo articolo 17 l'onorevole senatore Carlo Ferraris ha proposto un emendamento. Questo emendamento consiste nella soppressione dell'ultimo comma: « Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ».

Lo stesso senatore Carlo Ferraris ha proposto un articolo aggiuntivo, del seguente tenore: « Il Governo del Re è autorizzato a coordinare sentito il Consiglio di Stato, il testo unico della presente legge con quello della legge 25 marzo 1917, n. 481 ».

Domando all'onorevole ministro della giustizia e all'onorevole relatore dell'Ufficio centrale se accettano la proposta di emendamento e l'articolo aggiuntivo.

MORTARA, *ministro della giustizia e per gli affari di culto.* Dichiaro di accettare gli emendamenti proposti dall'on. senatore Carlo Ferraris sia per quanto si riferiscono alla soppressione dell'ultimo comma dell'art. 17, sia per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo.

CIRAOLO, *relatore.* Anche l'Ufficio centrale aderisce alle proposte dell'onorevole senatore Carlo Ferraris.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 17, coll'emendamento proposto dal senatore Carlo Ferraris ed accettato sia dal Governo che dall'Ufficio centrale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Pongo poi ai voti l'articolo aggiuntivo, proposto dallo stesso senatore Carlo Ferraris ed accettato dal Governo e dall'Ufficio centrale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Estraggo a sorte i nomi dei signori senatori che dovranno procedere allo scrutinio delle votazione per la nomina di un membro della Commissione per le petizioni.

Sono estratti a sorte i nomi dei senatori Di Robilant, Corsi e Bergamasco.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione ed invito i signori senatori segretari ed i signori senatori scrutatori a procedere alla numerazione dei voti e allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari e i senatori scrutatori procedono alla numerazione dei voti e allo spoglio delle schede).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Agnetti, Albricci, Amero d'Aste, Annaratone, Arlotta, Auteri Berretta.

Barbieri, Bergamasco, Beria d'Argentina, Bernardi, Bertarelli, Bertetti, Bettoni, Bianchi Leonardo, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bocconi, Bodio, Bollati, Bonasi, Boncompagni, Botterini, Brandolin, Brusati Ugo.

Cagnetta, Campello, Caneva, Cappelli, Carrissimo, Casalini, Cassuto, Castiglioni, Cataldi, Cencelli, Ciruolo, Corsi.

Dalolio Alberto, Dalolio Alfrdeo, D'Andrea, De Amicis Mansueto, De Larderel, Del Giudice, Della Torre, De Sonnaz, Di Prampero, Di Robilant, Di Terranova, Di Vico, Dorigo.

Faina, Fano, Ferraris Carlo, Ferraris Dante, Figoli, Filomusi Guelfi, Foà.

Gallina, Garavetti, Garofalo, Garroni, Gioppi, Giordano Apostoli, Giusti Del Giardino, Greppi Emanuele, Grimani, Gualterio, Guidi.

Inghilleri.

Leonardi Cattolica, Levi Ulderico.

Malaspina, Malvezzi, Mangiagalli, Mango, Mariotti, Martinez, Mazza, Mazziotti, Mazzoni, Melodia, Molmenti, Mortara.

Niccolini.

Palummo, Pansa, Pellerano, Petitti di Roretò, Pètrella, Piaggio, Pigorini, Pincherle, Placido, Podestà, Polacco, Presbitero, Pullè.

Rasponi, Rebaudengo, Rolandi Ricci, Rossi Giovanni, Rossi Teofilo, Ruffini.

Salvago Raggi, Sandrelli, Santucci, Schanzer, Schupfer, Sili, Sinibaldi, Spirito.

Tamassia, Tanari, Tassoni, Thaon di Revel, Torrigiani Luigi.

Valli, Venosta, Viganò, Vigoni, Visconti Modrone.

Zappi.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 1919, n. 1272, contenente modificazioni all'articolo 941 del codice di procedura civile:

Votanti	119
Favorevoli	109
Contrari	10

Il Senato approva.

Norme per il passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace:

Votanti	119
Favorevoli	110
Contrari	9

Il Senato approva.

Il risultato della votazione per la nomina di un membro della Commissione per le petizioni sarà proclamato più tardi.

Discussione del disegno di legge
« Procedimento per ingiunzione » (N. 8-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Procedimento per ingiunzione ».

Domando al ministro guardasigilli se consente che la discussione si apra sopra il disegno di legge modificato dall'Ufficio centrale.

MORTARA, *ministro guardasigilli*. Consento.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Pellerano di dar lettura del disegno di legge.

PELLERANO, *segretario*, ne dà lettura (V. Stampato N. 8-A.)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

CASSUTO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSUTO, *relatore*. Una breve, unica e semplice spiegazione merita questo disegno di legge;

ma la prima parola che mi è dato di pronunciare in quest'Aula, piena di tanta gloria, deve esprimere un sentimento di reverenza e di omaggio verso l'Alto Consesso del Senato, di cui ho il grande onore ormai di far parte e a cui posso prestare una modestissima collaborazione.

La spiegazione che il disegno di legge reclama è una sola e concerne l'organismo del progetto stesso.

Dirò del concetto direttivo che ha animato il ministro, anzi il Governo, a proporla e che si fonda sulla necessità di una sanzione perchè la legge possa effettivamente in pratica raggiungere il suo scopo.

Si tratta con questo disegno di legge (i cui particolari il Senato già conosce e di nuovo li udirà durante la lettura dei singoli articoli, che, io credo, non daranno luogo a discussione), si tratta con questo progetto di legge di fornire al creditore un mezzo agile, pronto, spedito, per portare ad esecuzione l'obbligazione di cui è in possesso.

Si applica cioè, quando si tratta di un'obbligazione scritta, un sistema che già era nelle nostre leggi, ma che ha preso ora un più compiuto sviluppo: il sistema di far precedere l'ordinanza del giudice al giudizio sull'opposizione e sulla eccezione che per avventura il debitore volesse proporre.

Una sola cosa io desidero segnalare al Senato: essa rappresenta una innovazione introdotta dall'Ufficio centrale di cui mi onoro di far parte, e confido che sarà accettata dall'onorevole ministro proponente. L'istituire un giudizio, senza contraddittorio, per far nascere una sentenza « inaudita altera parte », senza che il debitore, o colui che si suppone essere debitore, abbia avuto modo di far sentire la sua voce e non abbia neppure avuto notizia che una procedura simile contro di lui si andava a istituire, (cosa, ripeto, che per ragioni che è inutile qui, se non sorgono obiezioni, d'illustrare), porta un vantaggio cospicuo nell'amministrazione della giustizia dal momento che s'introduce questa forma rapida per ottenere il pagamento di un credito; ma bisogna pure accordare una protezione al debitore perchè non si abusi di questo mezzo, e meglio ancora a colui che non è debitore, perchè non si presenti uno scritto alterato o falso, oppure uno di quelli che nel lin-

guaggio comune si chiamano bianco-segni e che, a norma dell'art. 1325 del Codice civile, se non vi è un principio di prova scritta, non possono aver valore di obbligazione, ma hanno valore illimitato in materia commerciale, che è quella che più importa di proteggere in questo caso.

Ora, bisognava accordare una protezione, e il Senato avrà visto che questa protezione è stata con grande sapienza dal ministro proponente organizzata, tanto che ha già riscosso l'approvazione della Commissione della Camera a cui venne nella passata Legislatura per la prima volta presentata. È stata organizzata con un sistema veramente pratico e serio, che accorda al debitore, o al terzo che fosse investito da questo ordine di ingiunzione, la più larga tutela che si potesse umanamente immaginare. E se qualcuno obietterà che questo progetto di legge presenta degli inconvenienti (come del resto degli inconvenienti presentano tutte le cose umane), la questione sta non nel vedere quali siano gli inconvenienti che questa nuova procedura presenta, ma se siano maggiori quelli a cui essa può dar luogo o quelli che sopprime e ovvia, e se, sulla bilancia dei benefici, i vantaggi di questa procedura non soverchino di gran lunga, come l'Ufficio centrale crede, tutti gli inconvenienti che per avventura da essa potessero essere originati e che dal disegno di legge sono per la massima parte ovviati.

Non voglio spendere intorno a questo argomento altre parole. Per quanto io sia abituato a parlare, pure credo che si debba discorrere il meno possibile e concentrare più che si possa le proprie idee, specialmente quando si ha l'onore di parlare davanti ad un Consesso così alto e sapiente. Or dunque, due sono i concetti fondamentali fusi e unificati nel disegno di legge: primo, protezione del creditore, perchè abbia una rapida e immediata procedura, spogliata dal peso morto del formalismo, che ormai troppo stringe e soffoca l'amministrazione della giustizia; secondo, protezione del debitore o di chi si suppone debitore, perchè non possa da questa procedura essere danneggiato nei suoi diritti e interessi. In aggiunta alle molteplici garanzie che il disegno ha disciplinate, l'Ufficio centrale ha creduto di proporre una che concerne la condizione singolare di cose alla quale ho testè accennato. Mentre in un giudizio ordina-

rio dove la parte compare, e dove c'è contraddittorio, la scrittura privata, non autenticata dal notaio, nè redatta da pubblici ufficiali, è riconosciuta o tacitamente o espressamente dalla parte che l'ha redatta e contro la quale è proposta, questo non poteva avvenire in un giudizio che si svolge senza concorso dell'altra parte, di modo che il giudice dell'ingiunzione si troverà nella condizione di dover concedere fede all'esibitore.

Questa procedura dovrebbe correre per le ragioni che sono state dette in iscritto e a voce dal ministro e dalle due Commissioni della Camera e dell'Ufficio centrale, sebbene il giudice quando gli si presenta un'obbligazione, una lettera, una cambiale, non possa fare un'istruttoria per vedere o chiedere prove al creditore che stabiliscano se quella sia la firma del debitore; altrimenti si distruggerebbe l'essenza stessa di cotesta procedura, posta in condizioni di non poter funzionare: e se si devono creare istituti che non funzionino, è meglio non crearli. Ma, se il giudice deve concedere la fede all'esibitore, bisogna pure proteggere il debitore contro il pericolo che un creditore presenti obbligazioni che non siano sue, o che siano poi state riempite con cifre e condizioni diverse, e con diverse scadenze.

Questo pericolo si presenta anche nella controprestazione perchè, come il Senato ha visto e vedrà, la procedura ha valore non solamente nei contratti e nelle obbligazioni unilaterali e singolari che portano solo la firma del debitore, ma anche in quelli bilaterali, in cui ci sono reciproche e vicendevoli prestazioni, purchè si producano prove scritte che la controprestazione è stata eseguita dalla parte richiedente l'esecuzione del contratto. Ora dunque questo abuso, che si può fare, noti il Senato, fraudolentemente e in mala fede, ma anche nella più perfetta buona fede, perchè può avvenire che colui che sia in possesso di una obbligazione (specialmente nel mondo commerciale vi sono ora obbligazioni all'ordine, cambiali, ordini in derrate, forme tutte di obbligazioni che nel diritto commerciale hanno la clausola all'ordine e si possono trasferire per girata e per trasmissione) non possa verificare l'alterazione che nel documento originale sia stata fatta. Perciò, se si ammette che questi abusi avvengano, cioè che taluni presentino

scritti alterati o scritti veri, ai quali siano state apposte condizioni diverse o cifre diverse da quelle che originariamente si scrissero, va posto un freno per rendere più difficile e più raro cotesto abuso; e questo freno non può essere che quello di una penalità.

La multa si deve elevare al triplo del valore della obbligazione per portare un freno serio contro questi abusi; e la si deve ridurre al valore della obbligazione, cioè ridurre di due terzi, nel caso che colui contro cui è prodotto il documento, sia realmente debitore, ma il debito non sia quello che risulta scritto. Una multa deve colpire il creditore che si è valso del documento, tanto se sia in mala, quanto in buona fede.

Il creditore in buona fede non può esservi che quando il documento gli sia pervenuto per via di cessione; e la buona fede non si suppone che quando il possessore del titolo si trovi nelle condizioni di non poter conoscere l'esistenza di quella alterazione che dà luogo ad un ordine ingiusto ed illegittimo. Ma anche costui sebbene in buona fede, deve avere remore e freni, perchè non si valga di questa procedura eccezionale senza aver fatta la verifica necessaria per assicurarsi della legittimità e genuinità del titolo. Se in buona fede, non sarà responsabile per gli effetti penali della frode; esso però pecca di negligenza perchè non ha fatto la necessaria verifica: è quindi giusto che anch'egli sia sottoposto a remora e a freno.

Solo così possiamo disciplinare questo organismo in modo che proceda sicuro e rapido, e non permetta che si diano casi nei quali, per arrivare più presto alla soddisfazione del proprio avere, con una leggerezza imperdonabile si colpisca chi non è debitore affatto, o debitore di una somma minore.

L'onorevole senatore Pincherle, che mi onora della sua amicizia, come io mi onoro della sua stima, mi faceva una osservazione; ed è bene che la spiegazione datagli resti quasi come una interpretazione, se non autentica, come almeno un chiarimento del concetto che ha animato l'Ufficio centrale. L'onorevole Pincherle osservava: ma perchè non deve essere il giudice penale quello che deve applicare la multa, piuttosto che il giudice dell'ingiunzione? Io ho risposto, valendomi dell'idea espressa dall'Ufficio centrale, che dal momento che la

multa va applicata anche nel caso di buona fede, come è possibile che la applichi il giudice penale, il quale non può procedere altro che alla dichiarazione di condanna o all'assoluzione da un reato?

Il giudizio penale è spesso giudicabile soltanto sugli elementi intenzionali, ed in forza di questi elementi frequentemente accade che si dichiarino non luogo a procedere per insufficienza di indizi.

Di qui la difficoltà di fare applicare dal giudice penale questa penalità che deve essere applicata dal giudice civile. Soggiungeva l'onorevole senatore Pincherle: Allora che cosa succederà nel caso contemplato dall'art. 308 del Codice di procedura civile, cioè quando il giudice civile si trovi a dover sospendere il giudizio civile per dar luogo a giudizio penale? Come può applicare la multa e, far così nascere una contraddittorietà di giudizio, se il giudice penale dichiarerà non luogo a procedere per insufficienza di indizi? Se si dichiara l'insufficienza del falso nell'altra azione e dicesi che quel documento è vero e genuino e che è nato in quel modo dalle mani di colui che l'ha vergato e che è stato investito come debitore, com'è possibile in questo caso che s'applichi la multa al creditore? Quale situazione giudiziaria incompatibile si creerà in questo caso fra il giudice civile che ha applicata la multa al creditore, e il giudice penale che dichiara non luogo a procedere per insufficienza di indizi? È questa contraddittorietà insanabile, che neppure dalla Corte di cassazione si potrebbe sopprimere.

Di tale pericolo, di cui giustamente si faceva cenno, ci siamo preoccupati, e crediamo che si debba eliminare per via di un concetto elementare e insito nella cosa stessa, quando si verifichi il caso dell'art. 308 del Codice di procedura civile. In forza di detto articolo il giudice civile deve sospendere il giudizio civile tutte le volte che si trova di fronte ad un'accusa di falso contro una persona; ebbene, in questo caso il giudice civile non può applicare una multa perchè, sospendendo il giudizio, sospende anche l'applicazione della multa, e la disciplina della presente legge sarebbe in questo senso: che non si punisce con la sanzione della multa, nè il tentativo, nè la presentazione del documento, neppure quando il giudice avesse

denegato l'ingiunzione. Allora il fatto resta nel dominio del giudizio penale. La nostra sanzione colpirebbe solamente il fatto compiuto in forza dell'ingiunzione ottenuta. Il giudizio dell'ingiunzione ha esaurito completamente la sua giurisdizione, in materia di giurisdizione non contenziosa senza il concorso dell'altra parte.

Se sorge un giudizio di opposizione contro l'ingiunzione, s'inizia il giudizio ordinario che è definito nella stessa legge: giudizio di opposizione in contraddittorio delle due parti. In questo caso il giudizio ordinario segue le proprie norme, tra le quali quelle dell'art. 308, ed allora se sarà il caso di una sospensione, essendo sopravvenuto un dubbio di falso con fondati motivi, tanto da dover rimettere il giudizio al giudice penale, sarà tutto sospeso, ed il giudice dell'ingiunzione, che dovrebbe applicare la multa con la sentenza definitiva, poichè non fa questa sentenza, non applicherà la multa.

Mi permetto di raccomandare caldamente all'onorevole ministro, a nome dell'Ufficio centrale, ed a nome di tutto il Senato, questa lieve modificazione, che non ha in se stessa nessuna importanza, ma mi pare che non sia altro che un complemento utile, se non necessario, di un progetto di legge che merita plauso ed approvazione, secondo il nostro parere, e diventa con quest'aggiunta, sotto il punto di vista della protezione del debitore, il più che si possa completo. Non ho altro da aggiungere e ringrazio di nuovo il Senato d'avermi ascoltato. (*Approvazioni*).

MORTARA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Ringrazio l'Ufficio centrale e particolarmente l'onorevole suo relatore, delle parole di vera benevolenza con cui ha accompagnata la proposta di approvazione di questo disegno di legge, al quale l'opera dell'Ufficio centrale ha aggiunto pregio con gli emendamenti che esso propone. Il disegno di legge era già stato presentato alla Camera nella scorsa estate. Sulla fine della precedente legislatura la Camera volle fare il tentativo di deliberare intorno ad esso, mostrando così

di avere coscienza della sua utilità e della sua importanza.

Si riuni la Commissione nominata dagli Uffici, di cui fu presidente e relatore l'onorevole Meda; e quella Commissione, salvo lievi modificazioni di forma, propose a sua volta, come oggi mi onora di proporre l'Ufficio centrale del Senato, l'approvazione del disegno di legge.

Non è merito mio l'aver ideato questa procedura la quale in parecchie legislazioni straniere già funziona da molti anni con utilissimi risultati, e anche dall'autorevole Commissione del dopo guerra nella sezione VIII, se non erro, di cui fu relatore il professore di procedura civile dell'Ateneo romano, l'illustre Chiovenda, fu delineato lo schema di una serie di articoli che presso a poco avrebbero portato nel nostro Codice di procedura civile un istituto processuale eguale a quello che mi onorai di sottoporre all'approvazione del Parlamento.

Dunque, non si tratta nè di cosa nuova, nè di tale istituto la cui applicazione debba turbare il sonno delle persone timorate, ed abbia a suscitare grandi scrupoli nelle coscienze dei giuristi pavidi di recare offesa illecita agli interessi dei debitori coll'assalirli *inauditi* mediante un ordine di pagamento; questo istituto, in poche parole, come è stato illustrato nelle relazioni, non fa che invertire la funzione dell'attore e del convenuto; si intima al debitore di pagare entro tanti giorni, o di fare opposizione se crede di non essere obbligato a pagare, o di avere eccezioni sulla quantità o sul tempo del pagamento.

Il 30 per cento almeno dei processi ordinari che si svolgono davanti alle nostre autorità giudiziarie sono processi in contumacia; e sono in contumacia naturalmente i processi che hanno per oggetto semplici domande di pagamento di somme o di prestazione di cose mobili.

Le legislazioni che hanno già introdotto questo procedimento monitorio non conoscono simili quote esuberanti, eccessive di giudizi in contumacia, appunto perchè il creditore invece di citare il debitore davanti al magistrato, per non vederlo comparire, e chiedere allora al magistrato la sentenza, chiede prima al magistrato l'ingiunzione; questa ingiunzione s'intima al debitore, e il debitore se ne sta cheto perchè

non gli conviene di buttar quattrini, e fare opposizioni inutili e ingiuste. L'ingiunzione dunque tiene luogo di quello che è fra noi la sentenza in contumacia, con la differenza che l'ingiunzione si ottiene in 24 ore, e la sentenza può richiedere un mese e forse più; che il decreto di ingiunzione costa poche lire, e la sentenza in contumacia costa parecchie diecine se non centinaia di lire.

Tutto questo depone non solo dei vantaggi del sistema, ma anche della tranquillità d'animo con cui dobbiamo affrontare le alee a cui accennava l'onorevole relatore di inconvenienti derivanti dalla sua applicazione.

Quali sono gli inconvenienti che ne possono derivare? Che qualcuno adoperi un titolo non legittimo, o non liquido, o alterato nell'entità dell'obbligazione, contro un debitore che, o non deve, o deve meno, o non deve alla scadenza in cui è chiamato a pagare; questi pericoli sono molti relativi, sono atti di imprudenza nello stesso tempo che sono atti di slealtà.

Sarebbe atto di massima imprudenza da parte del creditore il procedere così, perchè egli non va a metter le mani sul patrimonio del debitore ma gl'intima di pagare entro dieci, venti, o più giorni, o di fare opposizione. Oggi purtroppo (e dico purtroppo, perchè secondo me è un sistema illogico) noi abbiamo un titolo esecutivo costituito dalla cambiale, e la cambiale può ben essere un bianco-segno riempito a comodo del possessore o da chi per lui: con la cambiale, senza nemmeno andare avanti al giudice a far procedere ad una verifica, sia pure estrinseca, della legittimità del titolo, si può intimare il precetto ed ottenere perfino dal pretore l'autorizzazione al pignoramento immediato dopo l'intimazione del precetto. Sono trenta anni che questo sistema è in vigore e nessuno si è mai sognato di allarmarsi per le conseguenze che ne derivano. Qualche volta accade che un creditore sleale si serva di un titolo cambiario, del quale non ha diritto di servirsi: nasce una contestazione, si fa opposizione ed egli subisce le conseguenze della sua imprudenza o slealtà, soccombendo nel giudizio, pagando le spese e risarcendo i danni.

Ora l'Ufficio centrale, secondo me, si è preoccupato eccessivamente del pericolo che un do-

cumento non legittimo sia presentato al giudice per ottenere il decreto di ingiunzione.

Di questo mi ero preoccupato anche io nell'originale disegno di legge, e me ne era preoccupato precisamente nella seconda parte dell'articolo 15 nel quale aveva proposto che si disponessero due cose: 1° Che «compiuto il procedimento esecutivo anche se il creditore non abbia conseguito soddisfacimento in tutto o in parte, nessuna opposizione sia più ammessa contro l'ingiunzione». Questo è stato accettato senza discussione, perchè è evidente che se io ho ottenuto dal giudice l'ingiunzione, l'ho notificata al debitore, è trascorso il termine per l'opposizione ed il debitore non l'ha fatta, l'ingiunzione è diventata esecutiva ed io ho proceduto facendo vendere il patrimonio mobiliare o immobiliare del debitore, e se egli fino a questo punto non ha fatta opposizione, vuol dire che non aveva motivi onesti per farla.

Ma nel detto articolo 15 aveva soggiunto ancora: «Nondimeno il debitore che non abbia ricevuto in persona propria la notificazione prescritta nell'articolo 5» (cioè la notificazione del decreto d'ingiunzione) «può proporre nel termine perentorio di sei mesi dall'ultimo atto di esecuzione, azione per risarcimento di danni fondata sulla illegalità o inesistenza dell'obbligazione». L'illegalità può derivare dalla inesigibilità attuale o illiquidità del credito, o dalla eccessività della domanda; la inesistenza può invece derivare dall'alterazione o dalla falsificazione, o da altre cause che è inutile enumerare.

Questa proposta di garanzia pel debitore per un periodo di sei mesi successivo alla consumazione dell'ultimo atto di un primo processo di esecuzione, non piacque nè alla Commissione della Camera nè a quella del Senato: sembrò a questi due autorevoli consessi che fosse un eccesso di garanzia a favore del debitore. Se non che l'Ufficio centrale del Senato mi esce fuori con un articolo 16-bis nel quale a dir la verità io vedo non un eccesso di garanzia ma l'eccesso dell'eccesso della garanzia e debbo pregare l'Ufficio centrale di fornirmi qualche chiarimento sul significato di tale articolo, illustrato bensì dalla parola dell'onorevole relatore, la quale per quanto sapiente ed eloquente non mi ha tolto i dubbi sul fondamento legale di questa cautela che si verrebbe ad introdurre.

Mi sia permesso di rileggere almeno la prima parte di questo articolo 16 bis:

« Il ricorrente che abbia ottenuto il decreto di ingiunzione in base ad uno scritto falso od alterato nel contenuto o nelle condizioni originarie in cui venne rilasciato, ancorchè promani dalla persona cui è attribuito, incorre senz'altro nella multa del triplo della valuta richiesta, applicabile anche quando non sia in malafede, dal giudice che proferi il decreto, sopra richiesta dell'altra parte, del pubblico ministero, o di ufficio, con provvedimento inappellabile, ed è tenuto al risarcimento del danno, senza pregiudizio dell'azione penale e delle sue conseguenze ».

Io confesso francamente che, se fosse approvato questo articolo come l'Ufficio centrale l'ha proposto, mi sentirei propenso a ritirare il disegno di legge. Chi infatti si vorrà mai valere del procedimento di ingiunzione, quando si vede minacciato da tante pene, per avere in buona fede presentato una domanda al giudice e aver da lui ottenuto un decreto d'ingiunzione? Perchè, infatti, non bisogna dimenticare che si può ricorrere al procedimento per ingiunzione trovandosi in buona fede in errore. Si può essere giratario di una cambiale avendone pagato l'importo in buona fede; ed allora per aver ottenuto dal giudice il decreto d'ingiunzione, s'incorre nientemeno che nella multa del triplo della valuta richiesta, nel risarcimento del danno ed infine anche in una azione penale e sue conseguenze. Pensate alla minaccia che incomberebbe sugli Istituti bancari, se avessero la malaugurata idea di ricorrere a questo procedimento. E chi, d'altronde, di fronte ad una gragnuola così terribile vorrà ricorrervi? Nessuno davvero; ed allora il procedimento per ingiunzione diventa praticamente inutile; e le lodi gentilmente prodigate al ministro che ha avuto l'idea di portare questo istituto in discussione si risolvono in nebbia fugata dal vento, giacchè non c'è più la possibilità di utilizzarlo nella pratica.

Mi sia permesso di fare una semplice considerazione.

Noi oggi abbiamo molti procedimenti di esecuzione forzata che si fanno in base a titoli esecutivi non giudiziali; talvolta anche in base a titoli giudiziali, a sentenze passate in giudicato, possono avvenire procedimenti di

esecuzione forzata indebiti, illegittimi. Può accadere infatti che il debito portato da una sentenza passata in giudicato sia stato pagato e ciò non ostante il possessore della sentenza, in mala fede, tenti di procedere, per esempio, in caso di morte del creditore, contro i suoi eredi, oppure contro chi rappresenta un assente, e via dicendo. Può anche accadere, ed accade spesso, che con un titolo cambiario o un documento notarile si proceda ad una esecuzione forzata che poi il debitore ha ragioni valide per far dichiarare illegittima, e per farla annullare. Orbene quali sono le sanzioni che si applicano in questi casi? Il risarcimento dei danni puramente e semplicemente. Sono 60 anni che noi seguiamo questo sistema e non è stato mai reclamato perchè se ne adottasse uno contenente più gravi sanzioni. Anzi si discute se il risarcimento dei danni sia dovuto quando il creditore procedente è in buona fede.

Nel caso di sequestro conservativo, ben più dannoso di un decreto di ingiunzione semplicemente ottenuto, è ammessa la buona fede per esonerare da ogni responsabilità. Ed allora, se abbiamo già una dottrina, un diritto costituito, una giurisprudenza costante, che colpiscono col risarcimento dei danni l'esecuzione illegittima, consumata o iniziata (perfino la dichiarazione di fallimento può essere provocata ingiustamente, eppure neanche per essa si ha una sanzione più grave del risarcimento dei danni), perchè vorremmo applicare tutto questo po' po' di penalità a chi abbia la colpa di avere in buona fede domandato ed ottenuto un decreto d'ingiunzione, senza neppure averne iniziata l'esecuzione?

Per tutte queste ragioni io prego l'Ufficio centrale di voler recedere dalla proposta di questo articolo. Io non riesco assolutamente a scorgere lo spauracchio che l'Ufficio centrale ha veduto nella notificazione d'un decreto di ingiunzione, anzi meglio nella semplice emanazione. Si comprende che se l'esecuzione forzata sarà stata fatta illegalmente, si avrà il risarcimento dei danni; si comprende che uno dei motivi per fare opposizione, ed anzi il più valido motivo, sarà la eccezione di falso contro il titolo in base al quale il decreto d'ingiunzione è stato ottenuto; ma non si comprende che la colpa di aver ottenuto, in buona fede, un decreto d'ingiunzione, possa essere punita

così gravemente come l'Ufficio centrale ha proposto.

Dichiaro che questo articolo, a mio avviso, distrugge completamente tutta l'economia dell'istituto e tutta la possibilità del suo funzionamento; perciò, se l'Ufficio centrale non consente nella preghiera che fervorosamente gli rivolgo di abbandonare la sua proposta, credo che noi avremo prima costruito il procedimento votando sedici articoli e poi con l'art. 16 *bis* avremo distrutto l'effetto di questa votazione.

Questo è quanto dovevo dire in via generale sopra il disegno di legge in discussione e sopra le proposte dell'Ufficio centrale. In via particolare c'è qualche osservazione che nel corso della lettura degli articoli si potrà fare per migliorare la forma di alcuni e per discutere qualche proposta di emendamento dell'Ufficio centrale su cui mi riservo di parlare.

CASSUTO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSUTO, *relatore*. Io ho interrogato l'unico collega dell'Ufficio centrale presente e ci siamo entrambi preoccupati seriamente delle osservazioni, che non potevano non essere savie, che ha fatto l'onorevole ministro proponente.

Avevo già dichiarato che le garanzie per la protezione del debitore erano nel progetto di legge sufficientemente contenute e concretate e che quelle nuovamente proposte non sembravano all'Ufficio centrale che un derivato, una conseguenza, di quello stesso principio organico che è stato chiamato, tanto nella relazione quanto nella mia esposizione, il fondamento del sistema che si andava ad inaugurare. Noi avevamo creduto di raccogliere una idea latente dello stesso ministro e che il ministro stesso poteva con compiacimento vedere, come uno dei suoi figli, nascere dagli studi dell'Ufficio centrale.

Ma, dal momento che il ministro proponente pone la questione in termini che sono veramente preoccupanti (ai quali va fatto però il dovuto omaggio), e che cioè l'articolo 16 *bis* possa distruggere radicalmente l'efficacia dei 16 articoli precedenti e paralizzare la riforma a cui abbiamo a piene mani applaudito, che è da auspicarsi sia rapidamente introdotta nelle nostre leggi; dal momento che il ministro dice che preferirebbe ritirare il disegno di legge piuttosto che vedere passare l'articolo 16 *bis*,

il Senato comprende che noi non facciamo una ritirata che possa essere indecorosa per chi si trova sul campo di battaglia.

Non facciamo una ritirata, se aderiamo alle preghiere del ministro e non insistiamo ulteriormente su quest'articolo 16 *bis*. Io riconosco che il ministro, e per la persona che egli è, e per l'ufficio che ricopre, merita tutto il nostro omaggio; tuttavia devo dichiarare, per la dignità del nostro ufficio, che non lo facciamo soltanto per omaggio a lui, benchè anche l'omaggio nei limiti del ragionevole e del giusto abbia il suo valore, ma lo facciamo anche perchè l'osservazione fatta dal ministro ha tale efficacia, che è penetrata nelle nostre coscienze, e ci ha convinto che questa nostra dichiarazione servirà ad abbreviare la discussione del disegno di legge a fine di portarlo più rapidamente in porto.

MORTARA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Ringrazio vivamente l'Ufficio centrale per la cortesia della sua manifestazione.

Ripeto che sono convinto che con questa concordia d'intenti e con questa conciliazione di pensieri intorno all'articolo aggiuntivo che era stato proposto serviamo alla buona causa del trionfo di un istituto processuale desiderato e desiderabile.

Tuttavia pregherò a suo tempo, durante la lettura degli articoli, tanto l'Ufficio centrale quanto il Senato di riportare un momento l'attenzione sulla seconda parte dell'articolo 15 del progetto che forse, tolto l'articolo 16-*bis*, merita d'essere preso in considerazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Il seguito della discussione sarà rinviato a domani, dovendosi ora riunire gli Uffici per l'esame di alcuni disegni di legge.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per la nomina di un membro della Commissione per le petizioni:

Senatori votanti	118
Maggioranza	60

Ebbero voti:

Il senatore Calisse	58
» Boncompagni	28
» Sandrelli	16
Voti dispersi	7
Schede bianche	9

Nessuno avendo raggiunto la maggioranza, dichiaro il ballottaggio fra i senatori Calisse e Boncompagni.

Annuncio d'interrogazioni.

PRESIDENTE. Sono pervenute alla Presidenza varie interrogazioni.

Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

« Al Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, al ministro della giustizia, al ministro delle finanze ed al ministro della guerra per sapere se e quando i locali finora occupati da altre amministrazioni nel palazzo dogale di Genova saranno tutti destinati per gli uffici giudiziari, in conformità a promesse antiche di precedenti Ministeri ed alle attuali necessità; non essendo più oltre tollerabile, per la buona amministrazione della giustizia e pel decoro di essa e della città di Genova che il Tribunale civile e penale e la R. Procura sienvi mantenuti negli ambienti insufficienti ed inadatti ove adesso si trovano.

« Rolandi Ricci, Piaggio e Garroni ».

Per le seguenti interrogazioni è chiesta la risposta scritta:

« Al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro dell'industria, commercio e lavoro per sapere se non credano, prima di procedere a una eventuale nuova applicazione della così detta « ora legale » di accertare e far conoscere quali positivi e tangibili benefici morali, sociali, ed economici siano derivati da un provvedimento per sè medesimo incoerente, di cui soltanto son palesi l'artificio, il tedio e lo sconcerto nelle abitudini della vita, che gran parte della popolazione rurale non ha potuto mai attuare e che certamente ha contribuito, nonostante le vane apparenze, a scemare la

durata e l'intensità del lavoro, in un tempo nel quale tanto si reputa necessario intensificarlo.

« Lucchini »

« Al ministro dei lavori pubblici e al ministro dei trasporti per sapere se e come intendano provvedere a favorire e integrare il movimento, la circolazione e i commerci sul più grande e pittoresco lago d'Italia, quello di Garda, ormai tutto nostro, prima che venga a sfruttarlo un'altra volta lo straniero, specialmente :

« 1° congiungendo la sponda tridentina con la lombarda, almeno mercè una strada carreggiabile;

« 2° riaffidando il servizio di navigazione, ancora prima della guerra in uno stato più che primitivo, all'industria privata, la quale se poderosa e ben controllata, è la sola che possa attuarvi quelle profonde riforme e quei vigorosi e vasti incrementi che i tempi e i traffici richiedono.

« Lucchini ».

« Al Ministro delle finanze per sapere perchè non si pubblica e non si applica il nuovo catasto alla provincia di Porto Maurizio, che è pronto da molto tempo, e che toglierebbe molte sperequazioni di tasse tra terreni simili portate dal vecchio catasto e preciserebbe meglio le proprietà.

« Amero d'Aste ».

« Al Ministro delle finanze per sapere perchè non si ristabilisce l'obbligo agli esattori di mettere negli avvisi di tasse l'imponibile e le aliquote di tassa relativa, affinché la persona tassata possa subito verificare se non vi sono errori, senza dover ricorrere all'agente delle tasse per questo scopo.

« Amero d'Aste ».

PRESIDENTE. Prego il signor ministro della giustizia e degli affari di culto di comunicare ai suoi colleghi queste interrogazioni.

MORTARA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Non mancherò di farlo.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15.

I. Interrogazioni.

II. Votazione di ballottaggio per la nomina di un membro della Commissione per le petizioni.

III. Votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 573, che modifica la legge 25 marzo 1917, n. 481, sulla protezione ed assistenza degli invalidi di guerra.

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Procedimento per ingiunzione (*seguito*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 novembre 1919, n. 2039, che attribuisce alla Corte di cassazione di Roma la decisione dei ricorsi e dei conflitti di competenza provenienti dalle nuove provincie del Regno;

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 25 settembre 1917, n. 1676, per l'affitto a trattativa privata dei terreni demaniali e dei diritti di pesca spettanti allo Stato nelle acque pubbliche a favore di società cooperative agricole o di produzione e lavoro;

Conversione in legge del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 579, che abbrevia la pratica notarile per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra e reca norme per il conferimento dei posti di notaro.

Conversione in legge del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 577, che abbrevia il termine di pratica forense e quello di esercizio professionale richiesto per l'iscrizione nell'albo degli avvocati e per l'ammissione a patrocinare avanti le Corti di cassazione a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra;

Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1916, n. 2199, contenente provvedimenti per la rinnovazione annuale dei Consigli forensi;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2238, che abroga il decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, numero 1115, riguardante la conferma dei vicepretori onorari mandamentali;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 agosto 1919, n. 1467, che stabilisce norme circa la dichiarazione della morte presunta degli scomparsi durante la guerra;

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1686, per l'avocazione allo Stato delle successioni non testate oltre il sesto grado;

Conversione in legge dei seguenti decreti di proroga dei termini fissati agli articoli 19 e 41 della legge 9 luglio 1908, n. 445, riguardanti agevolazioni ai comuni della Basilicata e della Calabria per opere di provvista di acqua potabile: *a)* decreto luogotenenziale 29 giugno 1916, n. 837; *b)* decreto luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 782; *c)* decreto luogotenenziale 30 giugno 1919, n. 1235;

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 24 luglio 1917, n. 1189, che rende unica per tutto il Regno la data dell'inizio dell'anno giudiziario;

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 22 agosto 1918, n. 1251, concernente la fusione delle preture del secondo e quarto mandamento di Messina;

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 624, portante approvazione dei contratti stipulati il 12 marzo 1909 e il 13 gennaio 1914, per la vendita e cessione

gratuita al comune di Genova di greti sulle sponde del torrente Bisagno nel tratto compreso fra il ponte Monticelli e il cimitero di Staglieno in Genova;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 luglio 1919, n. 1357, contenente norme sull'adozione degli orfani di guerra e dei trovatelli nati durante la guerra;

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 26 gennaio 1919, n. 123, che sostituisce gli articoli 10 e 12 della legge 24 dicembre 1908, n. 793, per la alienazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1598, relativo alla costituzione di un Istituto Nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani.

La seduta è sciolta (ore 17.15).

Licenziato per la stampa il 12 febbraio 1920 (ore 17).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.